

# CENTRO DIAGNOSTICO COMENSE - CDC SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE VARESE 79 COMO CO
Codice Fiscale	02603660131
Numero Rea	CO CO-269363
P.I.	02603660131
Capitale Sociale Euro	250.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	862209
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	40.534	50.522
II - Immobilizzazioni materiali	993.394	893.907
III - Immobilizzazioni finanziarie	190.000	20.000
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>1.223.928</b>	<b>964.429</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	21.052	20.872
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	350.812	423.889
esigibili oltre l'esercizio successivo	339.880	310.000
<b>Totale crediti</b>	<b>690.692</b>	<b>733.889</b>
IV - Disponibilità liquide	302.331	229.036
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.014.075</b>	<b>983.797</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>26.234</b>	<b>22.266</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>2.264.237</b>	<b>1.970.492</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	250.000	250.000
IV - Riserva legale	50.000	50.000
VI - Altre riserve	643.225	385.253
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	263.678	257.971
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.206.903</b>	<b>943.224</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>57.563</b>	<b>106.738</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	831.963	759.490
esigibili oltre l'esercizio successivo	45.012	91.433
<b>Totale debiti</b>	<b>876.975</b>	<b>850.923</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>122.796</b>	<b>69.607</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>2.264.237</b>	<b>1.970.492</b>

## Conto economico

**31-12-2023 31-12-2022**

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.989.257	3.724.877
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.775	5.144
altri	137.647	229.418
Totale altri ricavi e proventi	139.422	234.562
Totale valore della produzione	4.128.679	3.959.439
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	114.063	131.936
7) per servizi	2.670.363	2.508.126
8) per godimento di beni di terzi	135.013	154.602
9) per il personale		
a) salari e stipendi	448.145	470.147
b) oneri sociali	138.591	136.703
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	32.164	46.448
c) trattamento di fine rapporto	30.318	42.448
e) altri costi	1.846	4.000
Totale costi per il personale	618.900	653.298
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	138.286	110.568
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.883	25.256
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105.403	85.312
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.388	1.900
Totale ammortamenti e svalutazioni	139.674	112.468
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(180)	(1.719)
14) oneri diversi di gestione	64.872	38.733
Totale costi della produzione	3.742.705	3.597.444
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	385.974	361.995
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	48	272
Totale proventi diversi dai precedenti	48	272
Totale altri proventi finanziari	48	272
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	7.666	5.516
Totale interessi e altri oneri finanziari	7.666	5.516
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(7.618)	(5.244)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	378.356	356.751
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	114.678	98.780
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	114.678	98.780
21) Utile (perdita) dell'esercizio	263.678	257.971

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

## Nota integrativa, parte iniziale

### Premesse storiche e sostanziali.

Queste premesse sono state inserite in apertura della nota integrativa, seppur con gli opportuni adattamenti ed aggiustamenti, per le due società comprese nel perimetro di controllo totalitario della "C.R.P. Centro Radiologico Polispecialistico S.R.L." (siglabile C.R.P. Srl) di Cinisello Balsamo (Mi) e ciò per consentire ai "Terzi interessati" alla lettura del bilancio (cosiddetti "stakeholders") piuttosto che al rappresentate dell'unico socio ("shareholder") di interpretare nel modo più critico e completo possibile i valori monetari contenuti nel bilancio e disporre di un giudizio anche prospettico sull'andamento dell'attività svolta ed una valutazione corretta delle consistenze patrimoniali.

Quanto sopra viene proposto anche per adempiere a quanto previsto dalle norme civilistiche e dai principi contabili nazionali in tema di "informativa sostanziale" che deve emergere dal bilancio di esercizio soprattutto dopo l'entrata in vigore (16 marzo 2019) del nuovo testo del secondo comma dell'articolo 2086 del codice civile come modificato dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (cosiddetto "codice della crisi di impresa") e richiamato dai suoi articoli 375 e 377.

\*\*\*\*\*

L'impresa fu costituita il 14 maggio 2001 da un gruppo di persone che intendevano intraprendere in Como, tramite il veicolo societario scelto, l'attività di diagnostica medica strumentale, unitamente alla gestione di poliambulatori specialisti nonché le eventuali altre attività di cura e riabilitazione delle persone.

Nel marzo del 2009 la società istituì una propria unità locale in Bulgarograsso (Co) alla via Guffanti 2/A.

Sempre nell'ottica di sviluppo dell'attività, il 9 aprile 2014 la società costituì la società "CDC-MED Srl" controllata totalmente e sempre con sede in viale Varese n. 79 a Como, quale soluzione tecnica e gestionale per proseguire con maggior efficacia parte delle attività già svolte direttamente e ciò tramite altri professionisti motivati a svolgere le loro prestazioni nel centro di Como e di Bulgarograsso.

Le vicende societarie successive hanno un'importante svolta il 30 luglio 2020, data in cui l'intera compagine sociale decise di cedere tutte le partecipazioni alla già citata società "C.R.P. Centro Radiologico Polispecialistico S.R.L." (siglabile C.R.P. Srl) con sede in Cinisello Balsamo: tale passaggio determinò un'importante revisione dell'organizzazione e della gestione della società, in quanto la nuova controllante (51%) era società multinazionale, quotata in borsa ed operante nel settore assicurativo mentre l'altro socio di minoranza (49%) era società non quotata, facente parte di un gruppo a ristrettissima base familiare, originariamente attiva in Torino ed operante nel settore della diagnostica medica con intenzione di ampliare le proprie sedi in altre Regioni del Nord Italia.

Sicuramente l'impatto nell'organizzazione e nell'operatività del personale dipendente (soprattutto per quello maggiormente fidelizzato e di maggior anzianità) non fu "facilmente assorbito", anche per le diverse estrazioni professionali ed esperienze manageriali dei cinque membri del nuovo consiglio di amministrazione costituito dagli stessi membri del consiglio di amministrazione della controllante.

L'ultimo e recente accadimento che ha nuovamente costretto a rivedere alcuni aspetti organizzativi e gestionali della società risale al 30 ottobre 2023, data in cui il socio di maggioranza della controllante, in accordo con il socio di minoranza, decise di

cedere l'intera sua quota, per l'11% all'allora socio di minoranza e per il restante 40% alla controllante dello stesso socio di minoranza: pertanto, dopo tale operazione il controllo totale della società, pur restando formalmente in capo alla C.R.P. Srl, nella sostanza risulta riferito esclusivamente al gruppo piemontese.

Infine, quale logico corollario a tale scelta, il consiglio di amministrazione della società, resosi dimissionario in conseguenza del passaggio del capitale di maggioranza, fu sostituito (*dall'assemblea del 29 novembre 2023*) dall'attuale amministratore unico.

Tali ultimi due accadimenti verificatisi negli ultimi due mesi dell'anno 2023 (*cambiamento della compagine sociale della controllante e sostituzione dell'organo amministrativo*), hanno sicuramente contribuito a rallentare la riorganizzazione della struttura e delle procedure (*anche gestionali e contabili*) iniziata nel 2020 in attuazione delle strategie decise in precedenza e ciò ha riguardato altresì i tempi di completamento del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 indipendentemente dalle consuete ragioni "tipiche" delle società che operano nel settore sanitario connesse alla corretta determinazione della competenza economica dei ricavi delle prestazioni cosiddette "convenzionate" con il Sistema Sanitario Nazionale, come meglio si chiarirà nei successivi punti.

Come risulterà chiaro dalla lettura dei bilanci delle tre società incluse nel perimetro sopra definito, il risultato netto del bilancio qui oggetto di commento è stato sicuramente il migliore dei tre, sia per entità monetaria sia per continuità di valori e di risultati se confrontato con quelli dell'esercizio precedente. Tale notazione viene qui premessa per meglio comprendere le ragioni per le quali i risultati della controllata e della controllante non siano invece stati altrettanto positivi ed in linea con le attese di medio periodo ipotizzate nel 2020 e cioè al momento dell'acquisizione delle due controllate di Como.

\*\*\*\*\*

**Premesse generali: limiti per l'adozione opzionale della forma "abbreviata" del Bilancio e limiti per la nomina obbligatoria dell'organo di vigilanza e/o di revisione**

Sulla base di quanto illustrato, seppur per sintesi, nel punto precedente, si comunica che il presente documento viene redatto con la stessa struttura e le stesse osservazioni generali utilizzate per la stesura della nota integrativa della controllante e della controllata: la presenza di alcune duplicazioni di concetti sono pertanto giustificate tenendo presente che le tre società operanti nel perimetro di controllo di C.R.P. Srl appartengono allo stesso settore e seguono così impostazioni e procedure sostanzialmente simili.

**Forma del Bilancio: ABBREVIATA ex art. 2435-bis del Codice Civile**

È doveroso segnalare che, per via dell'elevata inflazione che si è registrata negli anni 2021 e 2022, la direttiva europea n. 2775 /2023, pubblicata sulla Gazzetta Ue del 21 dicembre 2023, ha rivisto i limiti per individuare la dimensione delle imprese ai fini della loro definizione fra "micro", "piccole", "medie" e "grandi", incrementandoli di circa il 25%.

Tali modifiche dovranno essere recepite dal Legislatore delle singole nazioni: in Italia, tale recepimento avrà effetti **anche** per la suddivisione della dimensione delle società di capitale ai fini dell'adozione della FORMA del BILANCIO: tuttavia la Direttiva consente di recepire tale riclassificazione entro e non oltre il 24 dicembre 2024.

In Italia tali nuovi limiti dimensionali avranno effetto **anche** per l'adozione della FORMA del BILANCIO dalle società di capitale, ma - alla data odierna - il Legislatore italiano non le ha ancora recepite.

Per completezza e, soprattutto, **per rendersi conto** dell'indirizzo che la Ue vuole dare alle dimensioni delle imprese, si espongono i nuovi limiti fissati dalla Direttiva, precisando che la classificazione dell'impresa nella categoria avviene **se non vengono superati ALMENO DUE** dei tre limiti infra indicati.

LIMITI DIMENSIONALI				

	<b>Micro Imprese</b>	<b>Piccole Imprese</b>	<b>Medie Imprese</b>	<b>Grandi Imprese</b>
Totale in euro dello stato patrimoniale	450.000	5 mil.	25 mil.	Oltre 25 mil.
Totale in euro dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni	900.000	10 mil.	50 mil.	Oltre 50 mil.
Numero medio dei dipendenti nell'esercizio	10	50	250	Oltre 250 dip.

Pertanto, la Società ha scelto di predisporre il bilancio nella forma cosiddetta "**ABBREVIATA**", così come espressamente consentito dall'articolo 2435-bis del Codice Civile per le cosiddette "Piccole Imprese", dopo aver verificato il mancato superamento negli ultimi due esercizi (*quelli chiusi al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023*) di almeno due dei seguenti tre limiti:

1. Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

La forma "abbreviata" consente, rispetto alla forma "ordinaria", di **(i)** raggruppare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico; **(ii)** omettere una serie di informazioni previste nel presente documento, ivi compreso il rendiconto finanziario e **(iii)** non redigere la "Relazione sulla Gestione".

Sotto l'aspetto sostanziale, la forma "abbreviata" consente - in deroga all'applicazione dei criteri di valutazione di alcune poste dell'attivo e del passivo - di iscrivere **(a)** i titoli al loro costo di acquisto, **(b)** i crediti al loro valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al loro valore nominale.

Trattasi di semplificazioni concesse per non obbligare le società di minore dimensione e struttura a sostenere spese per la gestione contabile non coerenti alle oggettive e necessarie esigenze di informativa che deve avere il bilancio di esercizio nei confronti dei soci, ma soprattutto verso i "terzi" comunque interessati a giudicare la solidità patrimoniale e finanziaria della società (*cosiddetti stakeholders*).

### **Considerazioni preliminari**

I documenti che costituiscono il "fascicolo" del bilancio dell'esercizio - e in particolare di quello relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 - sono tre, inderogabilmente previsti dall'articolo 2423 del Codice Civile: **(1)** lo stato patrimoniale, **(2)** il conto economico e **(3)** la nota integrativa.

In particolare, la nota integrativa deve contenere tutte le informazioni - seppur con le eccezioni fissate dal già citato articolo 2435-bis per la forma abbreviata - per agevolare l'interpretazione ed il giudizio sulla correttezza e la significatività delle voci e dei valori monetari presenti nelle macro-voci dello stato patrimoniale e del conto economico e renderle confrontabili con le corrispondenti voci dell'esercizio precedente, sinotticamente affiancate.

In questo delicatissimo momento storico post pandemico, con eventi bellici in corso in varie parti del mondo, in presenza di un'evoluzione tecnologica e comunicativa che impone sotto ogni aspetto il perseguimento della cosiddetta "sostenibilità globale" del sistema economico - qualsiasi adempimento da attuare imposto da normative troppo "esigenti" potrebbe essere "sopportato" a fatica dalle "piccole" società, quasi come si trattasse di un inutile orpello posto a carico di coloro che quotidianamente devono trovare soluzioni concrete per garantire quella continuità aziendale sopra citata ed agendo in un contesto sociale, finanziario e formativo sempre più confuso e ormai quasi trascinato in vortici che rischiano di andare "fuori controllo" rispetto alla realtà.

In sintesi, un eccesso di adempimenti previsti da norme di varia origine sovente penalizza gli imprenditori più solerti e responsabili piuttosto che convincere quelli meno sensibili a perseguire, nel limite del possibile, la cosiddetta "sostenibilità globale".

Conscio di questa complessa situazione postulata da esigenze sovente non compatibili, l'organo amministrativo è altrettanto conscio che occorra comunque esporre in termini corretti, adeguati e completi le informazioni necessarie ed utili per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio come imposto dall'articolo 2423 del Codice Civile.

Con tale convinzione non intende di certo sottrarsi a fornire un'informativa non adeguata che possa generare nel lettore del bilancio una convinzione fuorviante sulla situazione effettiva della società: è per questa ragione che la presente nota integrativa viene comunque integrata da informazioni non obbligatorie, ma reputate comunque utili per consentire al lettore di rendersi conto della situazione reale della società, soprattutto tenendo conto della normativa di recente emanazione in tema di obblighi degli amministratori, come meglio si chiarirà commentando le previsioni dell'articolo 2086 del Codice Civile.

Occorre poi tener conto di come le normative nazionali che disciplinano la corretta impostazione e redazione del bilancio sempre più di frequente debbano essere *mediate* con il contenuto dei "principi contabili" (*sia nazionali che internazionali*) in continua evoluzione; sicuramente questa maggior intensità di evoluzione rispetto alla norme civilistiche deriva dalla correlata intensità di espansione territoriale delle imprese più dinamiche e di maggiori dimensioni (*le multinazionali*) che tendono a cercare in ambito comunitario e/o extra-comunitario nuove opportunità di collocazione della loro produzione, sia a valle che a monte.

Oltre a ciò, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative da applicare, l'applicazione delle regole di redazione del bilancio di esercizio si complica ulteriormente in presenza di norme di natura fiscale e straordinaria (*per fatti imprevedibili, come accaduto negli ultimi tre anni*), emanate, sia in Italia che in altre nazioni, sovente neppure temporalmente coordinate fra loro.

Con tali premesse, l'organo amministrativo è comunque l'unico organo sociale cui compete la redazione del bilancio assumendosi una responsabilità sulla completezza e la veridicità sulle informazioni da fornire che abbraccia un perimetro sempre più esteso e che postula una logica interdisciplinarietà delle materie da conoscere. Nuovamente occorre ribadire come nelle imprese di minori dimensioni, se l'organo amministrativo dovesse redigere il bilancio basandosi soltanto sulle proprie conoscenze specifiche, la responsabilità posta a suo carico potrebbe diventare addirittura "impossibile" da assumere.

È forse per questo motivo che il secondo comma dell'articolo 2086 del Codice Civile, entrato in vigore dal 16 marzo 2019, ha "limitato" tale responsabilità prevedendo che *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."*

Occorre quindi che l'organo amministrativo SI ATTIVI PER ISTITUIRE UNA STRUTTURA attrezzata nel settore contabile /amministrativo che fornisca costantemente gli elementi utili per intercettare per tempo (*e cioè "in anticipo"*) il sorgere di accadimenti che possano far venir meno il mantenimento della continuità aziendale per evitare di far cadere la società in una situazione di crisi cosiddetta "irreversibile" e ciò soprattutto a tutela e nell'interesse degli *stakeholders*, come già accennato nella premessa storica e sostanziale.

Pertanto l'organo amministrativo conferma di aver ben inteso quanto impostogli dall'articolo 2086 su citato e, per lo specifico compito qui trattato, di aver così rispettato i "principi informatori" per la redazione del bilancio contenuti nell'articolo 2423-bis e nei primi quattro commi dell'articolo 2423-ter del Codice Civile basati sul principio della "PRUDENZA" nelle valutazioni delle voci che compongono l'attivo del patrimonio sociale; tale principio ben si compenetra con quello altrettanto prioritario dello "scetticismo professionale" posto a carico dei soggetti eventualmente incaricati della revisione legale dei conti.

### **Organo di controllo o di revisione**

A tal proposito occorre non confondere i limiti da rispettare per utilizzare la forma "abbreviata" del bilancio sopra citati con quelli fissati dall'articolo 2477 del Codice Civile (*nel testo risultante dall'ultima modificazione introdotta dal D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito dalla legge 14/06/2019 n. 55*) che impone specificatamente alle società a responsabilità limitata l'obbligo di nominare un organo di controllo esterno (*Sindaco/i o Revisore/i Legale/i*) qualora nei due esercizi precedenti la società abbia superato almeno uno dei seguenti tre limiti dimensionali: **(I)** totale dell'attivo, **euro 4.000.000**; **(II)** totale dei ricavi e delle prestazioni, **euro 4.000.000** e **(III)** totale dei dipendenti in media occupati nell'esercizio, **20 unità**.

Dopo aver esaminato i valori dei tre parametri indicati, si comunica che la Società non rientra in alcuno degli obblighi di nomina dell'Organo di Controllo o di Revisione.

### **Unicità della versione digitale del Bilancio (XBRL 2018-11-04)**

Per quanto attiene l'identificazione del documento "Bilancio", si conferma che l'organo amministrativo ha inteso approvare un'unica sua versione costituita dal cosiddetto file digitale in formato "XBRL" formato in base alla tassonomia identificata con la sigla "2018-11-04": in ogni modo il Bilancio verrà depositato al Registro Imprese soltanto dopo l'auspicata sua approvazione da parte dell'assemblea.

Alla data di redazione del presente documento si è preso atto che Unioncamere ha pubblicato sul proprio sito Internet ([www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it)) la versione del "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro Imprese" per la "campagna bilanci 2024" recante la data del 18 marzo 2024 e composta da ben 77 pagine; si è così potuto verificare che le istruzioni fornite non contengono sostanziali novità rispetto alla versione resa disponibile per la precedente campagna bilanci 2023.

Per consentirne la visibilità e la leggibilità prima del suo deposito al Registro Imprese, la versione digitale sarà riprodotta "tale e quale", tramite le consuete applicazioni di decodificazione dal formato digitale al formato cartaceo in modo da garantire la piena corrispondenza fra i due formati.

### **Convocazione dell'assemblea: cause oggettive per fruire del maggior termine dei 180 giorni**

Richiamando quanto espressamente scritto in chiosa delle premesse storiche e sostanziali, proprio a causa degli accadimenti riscontrati negli ultimi due mesi dell'esercizio 2023 riferibili alla necessità di dover reimpostare - specificatamente per la parte amministrativa, contabile e gestionale - le procedure informatiche utilizzate e di dover verificare la correttezza delle posizioni di credito in essere con le varie compagnie di assicurazioni e con gli enti assistenziali che intervengono per conto delle persone intestatarie di polizze sanitarie, gli incaricati alla predisposizione tecnica del progetto di bilancio (*peraltro sostituiti nel corso degli ultimi due anni*) non sono stati in grado di sottoporre in tempo utile all'organo amministrativo una situazione completa ed esauriente.

Preso atto di quanto consentito dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile cui rinvia il primo comma dell'articolo 2478-bis, l'organo amministrativo ha così deciso, con propria determinazione **del 28** marzo 2024, di avvalersi del maggior termine dei centottanta giorni per la convocazione dell'assemblea.

L'organo amministrativo è così riuscito, in data odierna, a verificare che le informazioni presenti nel documento oggetto di commento (*tabellari e descrittive*) siano corrette e rappresentino, nel rispetto dei criteri stabiliti, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, sia per i valori riferiti all'esercizio corrente, sia per quelli riferiti all'esercizio precedente e ciò nell'ottica di conferma dell'esistenza della continuità aziendale.

### **L'impatto della normativa fiscale**

La disciplina fiscale per la determinazione dei ricavi e dei costi rientranti o esclusi dagli imponibili per la determinazione dell'IRES e dell'IRAP a carico dell'esercizio 2023 non è più stata oggetto di modificazioni importanti, dopo quanto accaduto per gli ultimi tre periodi di imposta (*2020, 2021 e 2022*).

Occorre comunque evidenziare che sono state prorogate anche all'esercizio 2023 due disposizioni straordinarie: la possibilità di sospendere (*in tutto o in parte*) lo stanziamento delle quote di ammortamento e la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante rispetto a quanto imposto dalle norme ordinarie di valutazione dell'articolo 2426 del Codice Civile.

Si comunica che entrambe le possibilità sopra esposte non sono state esercitate dall'organo amministrativo per l'impostazione del bilancio.

### **ALTRI ADEMPIMENTI INERENTI LA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA**

#### **Indicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2023 con informativa "semplificata"**

La Legge 160/2023, contenente la delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese ha nuovamente modificato la disciplina, contenuta nell'art. 1 commi 125 e ss. della Legge 124/2017, in specie in riferimento gli aiuti di Stato e agli aiuti cosiddetti "*de minimis*" contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (*R.N.A.*) di cui all'art. 52 della L. 234 /2012.

È confermato che gli obblighi di informativa riguardano "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria".

Pertanto, **le esclusioni dall'indicazione in nota integrativa** riguardano:

1. le erogazioni il cui importo monetario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;
2. i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale quali le agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni;
3. le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta: sono quelli che trovano la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo; una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Non assume invece rilievo la forma del beneficio economico ricevuto, così come la circostanza che sia in denaro o in natura.

Chiarito ciò, il comma 2 dell'articolo 8 della citata Legge 160/2023 ha soppresso la condizione per cui, a fronte dell'esenzione, l'esistenza degli aiuti di Stato e *de minimis* oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato doveva essere comunque dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Tale norma, entrata in vigore il 30 novembre 2023, non contiene una precisa norma di decorrenza con riferimento alla semplificazione in esame, la quale sembra comunque riferibile, per ragioni prudenziali ma anche di equità, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.

## **Principi di redazione**

### **Principi informativi adottati nella redazione del bilancio**

Dopo quanto sopra sintetizzato, si conferma che la società ha adottato prioritariamente gli statuiti principi di redazione del bilancio di esercizio e di valutazione delle sue poste fissati alla sezione IX del capo V del Codice Civile (*per le società per azioni*) cui rinvia l'articolo 2478-bis nella sezione III del Capo VII (*per le società a responsabilità limitata*).

I criteri di valutazione delle poste di bilancio fissati dal Codice Civile non sono mutati rispetto all'esercizio precedente, se non espressamente comunicato in deroga ai punti che seguono.

Per quanto attiene l'adozione dei "principi contabili nazionali" (*cosiddetti "O.I.C."*) viene confermato, come è ormai riconosciuto dalla più accreditata dottrina, che per le società che non hanno adottato i principi contabili internazionali (*i*

cosiddetti IAS/IFRS di emanazione europea o gli US GAAP di emanazione statunitense), i principi contabili nazionali svolgono un ruolo sicuramente di rilievo sotto l'aspetto tecnico, ma costituiscono comunque regole "secondarie" per le società che adottano i principi contabili civilistici, non assurgendo essi a "fonte di diritto".

A tale conclusione si perviene anche dalla diretta lettura dell'articolo 9-bis del D. Lgs. 38/2005 secondo cui la Fondazione O.I.C. "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile".

Ne deriva che, anche nel presente bilancio, i principi contabili nazionali sono stati consultati soltanto in caso di "assenza oggettiva" di "corretti principi contabili", cioè per le eventuali situazioni non regolate da norme cogenti civilistiche o da prassi ragionieristica consolidata.

Viene segnalato che è in corso di pubblicazione il fascicolo dell'O.I.C. contenente gli emendamenti ai principi contabili vigenti. Pur non essendo disponibili al pubblico, da informazioni assunte, essi riguardano emendamenti ai seguenti principi la cui applicazione decorrerà anch'essa dai bilanci chiusi dopo il 31 dicembre 2023:

1. O.I.C. 12 Contenuto delle voci del conto economico;
2. O.I.C. 15 Crediti -Valutazioni e rilevazioni successive;
3. O.I.C. 16 Immobilizzazioni materiali - costi smantellamento e ripristino;
4. O.I.C. 19 Debiti - Valutazioni e rilevazioni successive;
5. O.I.C. 25 Imposte sul reddito - Modifiche derivanti dall'applicazione del secondo pilastro OCSE (*in tema di problematiche relative al trattamento del "transfer pricing"*);
6. O.I.C. 31 Fondi per rischi e oneri e T.F.R. (*connesso all'O.I.C. precedente*);
7. O.I.C. 34 Ricavi.

Dei sette emendamenti sopra elencati, forse l'unico che merita un approfondimento riguarda quello concernente la corretta contabilizzazione dei RICAVI: trattasi di un tema fondamentale che, a parte i casi specifici, richiede all'organo amministrativo di rivedere tutte le procedure adottate su questa fondamentale voce del conto economico. Pur se l'applicazione della nuova versione del principio 34 decorrerà dal 2024, ma è possibile adottarla sin dall'esercizio 2023, vista la complessità dei riscontri da compiere si è deciso in ogni modo di applicare le eventuali modificazioni introdotte soltanto dall'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024. Nel caso specifico di ricavi derivanti da prestazioni mediche svolte in regime cosiddetto "convenzionato" con il Sistema Sanitario Nazionale, come già commentato in tema di cause consentite per la fruizione del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio.

**I)** i principi di impostazione, redazione e valutazione del bilancio di esercizio fissati dal Codice Civile italiano sono classificabili fra:

- a) principi contabili "generali" o "postulati" di bilancio, che riguardano il bilancio d'esercizio nel suo insieme;
- b) principi contabili "applicati", che - in coerenza con i principi generali - si riferiscono ai criteri di contabilizzazione, valutazione ed iscrizione delle singole voci di bilancio;

**II)** gli articoli 2423 e 2423-bis sono stati così i riferimenti unici per individuare i principi generali di redazione del bilancio d'esercizio in base ai quali:

- a) il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio;
- b) gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa non sono stati applicati quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; si è così deciso di NON applicare il criterio cosiddetto del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti e dei debiti tenendo conto di quanto meglio chiarito

nei principi contabili n. 15 e n. 19: di conseguenza i crediti sono stati valutati al loro valore di presunto realizzo, mentre tutti i debiti al loro valore nominale;

c) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

d) la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto quando ciò fosse in contrasto con aspetti formali;

e) sono stati accertati esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio, escludendo comunque quelli semplicemente attesi;

f) di conseguenza, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento;

g) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo esercizio, ma - ovviamente - prima della redazione del presente documento;

h) gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, se presenti, sono stati valutati separatamente;

**III)** i su citati principi "generali" per la definizione della competenza economica adottati prevedono che:

a) i ricavi istituzionali (*Voce A1 del conto economico*) siano stati accertati "di competenza", e più precisamente per quelli derivanti da prestazioni di servizi, alla data di ultimazione del servizio, sempre che i clienti lo abbiano accettato e ne abbiano riconosciuto ed accettato il prezzo; **QUESTO E' UN TEMA MOLTO DELICATO** per il settore in cui opera la società, soprattutto in presenza di ricavi che coinvolgono il Servizio Sanitario Nazionale in quanto prodotti in regime di "convenzione": l'accertamento definitivo delle spettanze per le prestazioni svolte in un determinato anno solare richiede sempre maggiori tempi di lavorazione da parte del Funzionari delle varie Aziende Sanitarie e sempre più emergono somme riconosciute o non riconosciute a titolo di conguaglio molti mesi dopo la chiusura dell'esercizio ed anche dopo la redazione del progetto di bilancio. Tale problematica dovrà essere sicuramente rivista per la formazione del bilancio 2024, quanto diventerà definitivo l'obbligo di rispettare il sopra citato principio contabile n. 34.

b) i costi della produzione, per conseguenza logico-temporale, sono stati accertati (*Voce B del conto economico*) soltanto se correlati con i ricavi d'esercizio ed accertati con gli stessi criteri di competenza previsti per i ricavi;

c) questa correlazione fra Ricavi e Costi, corollario fondamentale del "principio di competenza", esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o semplicemente presunti e non viceversa.

#### **Ulteriori precisazioni**

Ogni eventuale eccezione o completamento a quanto sopra dichiarato è stata specificatamente motivata e scritta nei successivi capitoli. Le eventuali informazioni richieste dal settimo comma dell'art. 2435-bis in sostituzione di quelle previste (*nn. 3) e 4) dell'articolo 2428*) della redazione della "Relazione sulla Gestione" sono state esposte solo se esistenti. Ove non specificatamente indicato:

a. gli articoli di legge citati sono riferiti al Codice Civile Italiano;

b. i valori esposti sono espressi in unità di euro; soltanto in casi specifici ed evidenziati essi sono stati espressi in migliaia di euro;

Nel presente documento NON vengono trattate né commentate le tabelle obbligatorie previste dalla tassonomia XBRL che presentino valori nulli, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente; pertanto tali tabelle saranno oggetto di commento soltanto se riferite a valori significativi presenti in almeno uno dei due esercizi; eventuali altre tabelle inserite, ma non previste dalla tassonomia XBRL, sono da intendersi **FACOLTATIVAMENTE** esposte per agevolare la comprensione di quanto qui illustrato.

Non sono stati comunque trattati i seguenti argomenti poiché riferiti a voci di bilancio o, comunque, a fatti economici e/o finanziari non presenti né verificatisi durante l'esercizio:

- riduzione di valore applicato alle immobilizzazioni materiali e immateriali: art. 2427 num. 3-bis;
- immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello derivante dal cosiddetto "fair value": informazioni richieste dall'art. 2427-bis;
- azioni di godimento, obbligazioni convertibili e simili: art. 2427 num. 18;
- "patrimoni destinati" e proventi e beni vincolati ad essi correlati: art. 2427 num. 20 e 21.

## **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

## **Cambiamenti di principi contabili**

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

## **Problematiche di comparabilità e di adattamento**

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce del prospetto economico e patrimoniale per la loro comparazione sinottica del biennio oggetto di commento.

## **Criteri di valutazione applicati**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile ed alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si precisa che tali criteri non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

## **Immobilizzazioni immateriali**

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Le immobilizzazioni immateriali sono esclusivamente costituite da due raggruppamenti di costi sostenuti e reputati di utilità pluriennale: "acquisizione di licenze d'uso software *una tantum*" e "spese di manutenzione straordinaria su beni di Terzi". Pertanto, e per chiarezza, si conferma che non risultano iscritti alla voce B-I dell'attivo valori riconducibili a veri e propri "BENI immateriali", ma bensì di "COSTI A DURATA PLURIENNALE limitata nel tempo".

Su tali costi:

1. il criterio di ammortamento di tali costi è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
2. si conferma che non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria - anche ai sensi di quanto richiesto dall'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria -
3. non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

## Beni immateriali

I valori iscritti sono stati rilevati al loro costo di acquisto comprendente quelli accessori e sono ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi e così:

1. le spese per l'acquisizione di licenze d'uso software sono ammortizzate con coefficiente del 33,33% e, al 31 dicembre 2023 hanno un valore residuo di euro 36.944 (costo storico 137.143 e fondo ammortamento euro 100.199);
2. le spese di manutenzione su beni di terzi sono ammortizzate con coefficiente del 10% e, al 31 dicembre 2023 sono quasi completamente ammortizzate (98,75% percentuale riferita a costi storici di euro 287.543; il valore residuo ancora da ammortizzare ammonta ad euro 3.589).

## Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono anch'essi iscritti al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento in assenza di svalutazioni specifiche.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio i coefficienti di ammortamento sono stati ridotti alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il cosiddetto metodo "indiretto": pertanto i contributi sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi, rinviati per competenza economica agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

## Terreni e fabbricati

Nella contabilità aziendale è stata tenuta separata la voce "Terreni" da quella dei fabbricati strumentali soltanto per ottemperare con maggior facilità operativa, alla norma fiscale (*entrata in vigore dal 1° gennaio 2016*) che aveva concesso (*ove non determinabile analiticamente*) di stabilire forfettariamente il valore dei terreni sottostanti ai fabbricati acquistati "finiti" nella misura del 20% (o del 30%) del costo dei fabbricati stessi, a seconda che fossero stati accatastati in categorie specifiche.

La società è proprietaria di due unità immobiliari site nella sede secondaria di Bulgarograsso ed accatastate alle categorie "A/10" e "C/6": entrambe queste unità sono strumentali per l'esercizio dell'attività e sono state acquistate "finite" rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2011: sulla base di quanto sopra chiarito il valore conteggiato riferibile fiscalmente a quello dei "Terreni sottostanti" (e quindi non ammortizzabili) ammonta a complessivi euro 75.700.

Tale valore - anche sotto l'aspetto sostanziale civilistico - è stato considerato congruo rispetto al valore di mercato che tale parte "ideale" del fabbricato potrebbe avere in caso di sua eventuale futura vendita.

Gli altri beni materiali immobilizzati appartengono alle seguenti categorie funzionali:

<i>Categoria</i>	<i>Coefficiente di ammortamento</i>
Terreni	Zero
Fabbricati "puri"	3,00%
Impianti generici	12% e 15%
Impianti Specifici	12,50%
Attrezzature	12,50% e 20%
Mobili e Arredi	10,00%
Macchine ufficio	20,00%
Autovetture	25,00%

## Immobilizzazioni finanziarie

### Partecipazioni

L'unica partecipazione iscritta in bilancio è relativa al capitale sociale versato in sede di costituzione della Società CDC-MED srl, società "satellite" ed originariamente "strumentale" che, dopo le decisioni assunte, ha allargato la propria attività anche presso le sedi delle altre società facenti parte del "polo" lombardo della compagine sociale di riferimento.

Il valore attualmente iscritto (euro 190.000) è stato incrementato nel corso dell'esercizio di euro 170.000 dal versamento effettuato nel corso del 2023 ad incremento delle "Altre riserve" del Patrimonio Netto (vedasi infra la voce A-VI del Passivo) specificatamente destinato alla copertura delle perdite: l'organo amministrativo, dopo attenta riflessione, ha confermato che la valutazione della partecipazione è stata fatta sempre con il criterio del "costo sostenuto" (*comprensivo quindi del citato versamento effettuato nel 2023*) ai sensi nel numero 1) del primo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile cui rinvia il numero 4).

## Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

In ogni modo la società ha in corso al 31 dicembre 2023 due contratti stipulati nel 2018 e nel 2019 e concernenti attrezzature strumentali.

Il prospetto che segue evidenzia con maggior dettaglio la situazione esistente al 31 dicembre 2023 dei due contratti di leasing:

Descrizione del contratto	Scadenza del contratto post moratoria	Costo imponibile IVA per il concedente	n. totale iniziale canoni mensili
Contratto 4116268 2 Ecografi Esaole Mylab	28/05/2024	103.600	60
Contratto 1545122/001 Ecotomografo del 31/07/2019	20/05/2025	85.000	59
<b>Totale</b>		<b>388.600</b>	

## Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Per il particolare tipo di attività svolta, le rimanenze di magazzino non rappresentano una componente dell'attivo investito che postuli particolari attenzioni di valutazione: trattasi di materiali di consumo (*sanitari, accessori alla strumentazione e per refertazione*) che - ovviamente - non vengono né prodotti né commercializzati.

La valutazione viene quindi effettuata in base al costo effettivo di acquisto ponendo unica attenzione all'eventuale "scadenza" per i prodotti oggetto di tale requisito: in tal caso il costo viene azzerato.

L'ammontare complessivo di tali beni al 31 dicembre 2023 costituisce lo 0,93% di tutto l'attivo investito rispetto all'1,06 % al 31 dicembre 2022, a comprova di quanto sopra chiarito.

## Crediti iscritti nell'attivo circolante

Tutti i crediti sono iscritti nell'attivo circolante al loro valore nominale dedotto unicamente il fondo di svalutazione di euro 1.747, utilizzato nell'esercizio per euro 2.941 ed incrementatosi della quota accantonata a fine esercizio 2023 di euro 1.388.

Tale scelta, rispetto a quello del cosiddetto metodo del "costo ammortizzato" è espressamente concessa per la forma abbreviata del bilancio sempre dall'articolo 2435-bis del Codice Civile.

Sotto l'aspetto sostanziale, esaminata la natura dei crediti, si è preferito non accantonare un'ulteriore somma "specificata" in assenza di precisi rischi su singoli crediti e quindi senza validi presupposti circa la valutazione del rischio di solvibilità della Clientela (quasi tutta "privata" o verso Enti pubblici o compagnie di assicurazione).

## Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, tutte in euro, sono valutate con i seguenti criteri:

1. denaro, al valore nominale;

2. depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.

## Ratei e risconti attivi

Non sono stati individuati ratei attivi.

I risconti attivi (*rinvio agli esercizi futuri di parte di costi contabilizzati nell'esercizio o in esercizi precedenti*) sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica con riferimento al fattore "temporale" rispetto alla durata dell'esercizio.

## Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati, delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione monetaria e dei passaggi a fondi di previdenza complementare: esso rappresenta quindi il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio, qualora il rapporto di lavoro fosse cessato a quella data.

## Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice civile.

## Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale ne è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di seguito si evidenziano.

I ratei passivi "annuali" di euro 12.719 si riferiscono a spese condominiali (euro 876), regolazione premio su assicurazioni (euro 9.463) interessi passivi su mutui (euro 2.370) e vari (euro 10) e sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" dal momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (*e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza*) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.

I ratei passivi "pluriennali" sono tutti riferiti alle quote di canoni di leasing aggiunte a seguito della fruizione della cosiddetta "moratoria" da COVID-19 su un contratto in essere per complessivi euro 1.361.

I risconti passivi sono tutti "pluriennali" e si riferiscono alla competenza nei vari esercizi delle quote di contributo statale sui nuovi investimenti rilevati in diretta commessione con le quote di ammortamento dei beni strumentali cui si riferiscono.

## **Altre informazioni**

### **Operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

1. il costo storico;
2. le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
3. le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
4. le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	401.791	2.309.908	20.000	2.731.699
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	351.269	1.416.001		1.767.270
<b>Valore di bilancio</b>	50.522	893.907	20.000	964.429
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	22.895	204.988	170.000	397.883
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	-	98	-	98
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	32.883	105.403		138.286
<b>Totale variazioni</b>	(9.988)	99.487	170.000	259.499
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	424.686	2.514.775	190.000	3.129.461
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	384.152	1.521.381		1.905.533
<b>Valore di bilancio</b>	40.534	993.394	190.000	1.223.928

Le principali movimentazioni si riferiscono:

- I. per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali: ad acquisti di nuove attrezzature mediche per complessivi euro 260.652 per le quali erano già stati versati acconti al 31 dicembre 2022 per euro 70.937 per cui, per alcuni investimenti, si è potuto ancora usufruire del contributo per industria 4.0 con aliquota del 40%;
- II. per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie: come già precisato, l'incremento non si riferisce a nuove acquisizioni, ma ad un versamento in conto capitale effettuato nell'esercizio a favore della società controllata CDC MED Srl per copertura perdite.

#### Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale

l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

Si precisa che i conteggi i cui risultati sintetici sono quelli infra riportati si sono basati sul presupposto che il riferimento del costo per la società fosse quello del concedente aumentato dell'IVA indetraibile da pro-rata e che il coefficiente di ammortamento implicito per il confronto fra il risultato di bilancio e quello con il metodo patrimoniale il 12,50% per tutti e 2 i contratti.

	Importo
<b>Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio</b>	84.650
<b>Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio</b>	28.697
<b>Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio</b>	37.418
<b>Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo</b>	3.189

L'effetto netto sul risultato di esercizio della rilevazione contabile dei contratti di leasing con il metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale è costituito da un risultato positivo di euro 9.565.

## Immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %	Valore a bilancio o corrispondente credito
<b>CDC MED SRL</b>	Como	03518830132	20.000	(191.932)	28.506	20.000	100,00%	190.000

Più sopra sono già state fornite le informazioni a commento del prospetto qui riportato.

## **Attivo circolante**

Come per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la voce "principale" dell'Attivo Circolante è data dal credito verso la controllata CDC-MED Srl a titolo di finanziamento infruttifero versata in più tranches successive e per complessivi euro 310 mila. Trattasi di un credito "senza scadenza", ma sicuramente esigibile oltre l'esercizio 2024, periodo in cui la controllata è ancora molto impegnata ed esposta nella predisposizione ed organizzazione delle nuove unità locali della Lombardia presso cui opererà tramite i medici operatori selezionati.

Tale finanziamento, come è stato detto, ha ridotto di pari importo il buono livello di liquidità raggiunto: è stata comunque una scelta ponderata in previsione dei rialzi dei tassi di interesse concretizzatisi fra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 ed il cui prossimo andamento è ancora imprevedibile. Pertanto, nell'ambito di sinergia di cui un gruppo societario, seppur "piccolo" può fruire, si è trattata di un'operazione sicuramente appropriata e coerente per l'operato dell'organo amministrativo di entrambe le società.

## Rimanenze

Il commento per il valore delle rimanenze è già stato esposto al precedente capitolo delle valutazioni.

## Crediti iscritti nell'attivo circolante

Gli "altri crediti" diversi da quelli verso Clienti (*anche per fatture da emettere*) di complessivi euro 275.978 già al netto del fondo svalutazione crediti e verso la Controllata CDC-MED Srl di complessivi euro 329.581 (di cui 7.307 per anticipazioni effettuate ed euro 12.273 per rimborso distacco di personale), sono costituiti da crediti verso Erario per Crediti di imposta (euro 78.800), da depositi cauzionali per euro 5.880, verso Mediocredito per contributo ex Legge Nuova Sabatini (euro 127) e verso INAIL per euro 327.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Fatture da emettere a clienti terzi	222.244	-	-	-	116.795	105.449	116.795-	53-
	Clienti terzi Italia	160.112	12.167	-	-	3	172.276	12.164	8
	Finanziamenti attivi a controllate	310.000	170.000	-	-	170.000	310.000	-	-
	Crediti vari verso imprese controllate	12.273	7.307	-	-	-	19.580	7.307	60
	Depositi cauzionali vari	5.880	-	-	-	-	5.880	-	-
	Crediti vari v /terzi	227	-	-	-	100	127	100-	44-
	INAIL c/anticipi	69	258	-	-	-	327	258	374
	Erario c /liquidazione IVA	-	3.250	-	-	-	3.250	3.250	-
	Erario c/imposte sostitutive su TFR	-	1.309	-	-	-	1.309	1.309	-
	Erario c/crediti d'imposta vari	5.064	-	-	-	4.412	652	4.412-	87-
	Crediti d'imposta da leggi speciali	21.320	52.269	-	-	-	73.589	52.269	245
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	3.300-	1.388-	-	-	2.941-	1.747-	1.553	47-
	<b>Totale</b>	<b>733.889</b>	<b>245.172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288.369</b>	<b>690.692</b>	<b>43.197-</b>	

Tranne il già citato finanziamento alla controllata CDC-MED Srl di euro 310.000, i depositi cauzionali di euro 5.880 e la terza quota del credito di imposta su nuovi investimenti del 2023 "industria 4.0" utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio 2025 di euro 24.000, tutti gli crediti sono esigibili entro la scadenza dell'esercizio successivo.

## Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli eventuali interessi ed oneri assimilabili agli interessi passivi sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità con i principi contabili nazionali; in particolare, per i debiti si richiama in merito a quanto già sopra scritto in tema di valutazione dei crediti con la semplificazione prevista dall'articolo 2435-bis.

### Patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura, preso atto dell'entità e della natura delle poche voci ordinarie che compongono il patrimonio netto, si espone il seguente prospetto di sintesi che verrà commentato limitatamente alle singole voci ed ai singoli movimenti.

Descrizione	Consist. iniziale	Incram.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	250.000	-	-	-	-	250.000	-	-
Riserva legale	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-
Altre riserve	385.253	257.972	-	-	-	643.225	257.972	67
Utile (perdita) dell'esercizio	257.971	263.678	-	-	257.971	263.678	5.707	2
<b>Totale</b>	<b>943.224</b>	<b>521.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>257.971</b>	<b>1.206.903</b>	<b>263.679</b>	<b>28</b>

Risulta di tutta evidenza che l'unica variazione intervenuta concerne destinazione dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 alla riserva straordinaria, oltre ovviamente all'accertamento dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Circa la riclassificazione fiscale delle voci, si comunica che:

- il capitale sociale è stato costituito mediante versamento iniziale dei soci;
- la riserva legale e la riserva straordinaria sono formate da utili degli esercizi precedenti, al netto dei decrementi per perdite e per copertura del disavanzo di fusione nato dall'incorporazione della CDC NEW attuato nell'esercizio 2017.

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
<i>Capitale</i>					
	Capitale		-	-	250.000
<i>Totale</i>			-	-	250.000
<i>Riserva legale</i>					
	Capitale	A;B	50.000	-	50.000
<i>Totale</i>			50.000	-	50.000
<i>Altre riserve</i>					
	Capitale	A;B;C	643.225	643.225	-
<i>Totale</i>			643.225	643.225	-
<i>Totale Composizione voci PN</i>			693.225	643.225	300.000
<b>LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro</b>					

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
<i>Altre riserve</i>		
	Riserva straordinaria	643.224
	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro	1
	<b>Totale</b>	<b>643.225</b>

Ne deriva che **(i)** la riserva legale potrà essere impiegata per aumento di capitale e/o copertura perdite di esercizio; **(ii)** la riserva straordinaria potrà altresì essere distribuita ai soci e **(iii)** la parte non distribuibile ammonta alla somma fra capitale sociale e riserva legale (euro 300.000).

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	106.738
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	30.318
Utilizzo nell'esercizio	74.351
Altre variazioni	(5.142)
<b>Totale variazioni</b>	<b>(49.175)</b>
Valore di fine esercizio	57.563

Il Fondo iscritto al 31 dicembre 2023 è stato determinato sommando, per ciascun dipendente, le risultanze dei conteggi effettuati dallo Studio di Consulenza esterno incaricato di tale adempimento per quanto attiene l'importo che la Società deve corrispondere in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

La società, rientrando nei limiti dimensionali consentiti ed in assenza di specifiche richieste dei propri dipendenti non ha versato somme al fondo di Tesoreria dell'INPS.

Tra le altre variazioni sono iscritte le quote versate ai fondi di previdenza complementare (euro 4.952) e l'importo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (euro 189).

## Debiti

Il prospetto che segue evidenzia la composizione dei debiti raggruppati per origine fra i due esercizi: non esistono variazioni di natura straordinaria od eccezionali tali da essere menzionati in questa sede.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Incres.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Finanz.a medio /lungo termine bancari	133.622	-	-	-	43.046	90.576	43.046-	32-

Fatture da ricevere da fornitori terzi	387.430	4.531	-	-	-	391.961	4.531	1
Debiti v/banche per competenze da liquidare	1.712	-	-	-	1.712	-	1.712-	100-
Note credito da ricevere da fornit.terzi	-	-	-	-	629	629-	629-	-
Fornitori terzi Italia	152.978	81.275	-	-	-	234.253	81.275	53
Erario c/riten.su redd.lav.dipend. e ass.	9.316	928	-	-	-	10.244	928	10
Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti, rappr.	25.433	3.382	-	-	-	28.815	3.382	13
Erario c/IRES	20.435	-	-	-	4.571	15.864	4.571-	22-
Erario c/lva	3.479	-	-	-	3.479	-	3.479-	100-
Erario c/IRAP	86	49	-	-	-	135	49	57
Erario c/altri tributi	1.056	5.738	-	-	-	6.794	5.738	543
INPS dipendenti	25.030	-	-	-	4.551	20.479	4.551-	18-
Enti previdenziali e assistenziali vari	788	11.840	-	-	-	12.628	11.840	1.503
Debiti verso società controllate	1.371	-	-	-	1.371	-	1.371-	100-
Debiti diversi verso terzi	9.946	-	-	-	8.239	1.707	8.239-	83-
Personale c /retribuzioni	44.329	-	-	-	10.088	34.241	10.088-	23-
Dipendenti c /retribuzioni differite	33.912	-	-	-	4.005	29.907	4.005-	12-
<b>Totale</b>	<b>850.923</b>	<b>107.743</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.691</b>	<b>876.975</b>	<b>26.052</b>	

Per il finanziamento ancora in corso la società ha fruito della moratoria introdotta dall'art. 56 del DL 18/2020, ottenendo la sospensione delle rate in scadenza nel periodo dal 30/3/2020 al 30/9/2020, con conseguente allungamento di sei mesi della durata dei finanziamenti e dei relativi piani di ammortamento.

Ne deriva che alla scadenza (1 febbraio 2025) mancano 4 rate riferite a due anni/esercizi sociali..

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

E' sempre presente l'ipoteca volontaria su immobile sociale del valore complessivo di euro 1.200.000,00 ed iscritta a fronte del mutuo concesso da Banca Intesa Sanpaolo Spa con atto del 25/06/2008 a rogito Nessi Christian, Notaio in Mozzate, (suo repertorio n. 28076/10709), di originari euro 600.000,00 il cui residuo al 31 dicembre 2023 è pari ad euro 90.576.

	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
<b>Ammontare</b>	90.576	90.576	786.399	876.975

Non esistono più debiti aventi durata superiore a cinque anni .

## **Nota integrativa abbreviata, conto economico**

Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni avvenute nell'esercizio e che influenzano direttamente il risultato netto economico, mediante la sintesi dei componenti positivi e negativi riclassificati secondo le voci di bilancio previste dall'Art. 2425. Tali componenti risultano iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis e distinti per natura a seconda della loro genesi rispetto all'attività svolta dall'impresa: caratteristica dell'attività (A-B), finanziaria (voce C) e per le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie (voce D).

Per la particolare attività svolta (*servizi di diagnostica medica*) i ricavi rilevati nella voce A1 sono interamente riferiti a corrispettivi per prestazioni sanitarie. Ne deriva che essi sono stati contabilizzati al momento dell'ultimazione dei servizi fruiti dai Clienti ai sensi dell'articolo 2425-bis, comma 1, del Codice Civile indipendentemente dalla loro formalizzazione nel documento fiscale "per eccellenza" (*la fattura*). Con lo stesso criterio e quale logica conseguenza sono stati iscritti i costi relativi ai servizi ricevuti, con particolare riferimento a quelli per prestazioni rese da professionisti abilitati alle arti sanitarie.

Si ricorda ancora una volta quanto illustrato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa in tema di difficoltà nel rispettare le tempistiche di redazione del progetto di Bilancio da presentare all'assemblea a causa dei ritardi sempre maggiori da parte delle Aziende Sanitarie Locali nel definire i conguagli riconosciuti sulla cosiddetta "produzione" svolta in ciascun anno solare.

Anche a comprova di quanto esposto nelle premesse in merito alla decisione di rinvio dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio nel più ampio termine dei 180 giorni e sulla base di quanto appena chiarito, fra i crediti iscritti nell'attivo sono stati iscritti euro 105.449 per "Fatture da emettere" di cui euro 79.250 alla competente Azienda Sanitaria Locale.

In via residuale, l'attività caratteristica include anche la cosiddetta attività "accessoria" (*Voci A5 e B14 del conto economico*) costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi, ma collegati *indirettamente* all'attività caratteristica e non rientranti nelle altre tre fattispecie (*voci C e D*) oltre agli eventuali costi non di competenza dell'esercizio, riclassificati per natura nella corretta voce di appartenenza.

Si ricorda che i ricavi "tipici" sono fatturati senza applicazione dell'IVA secondo quanto previsto dal numero 18) dell'articolo 10 del DPR 633/1972 (*operazioni esenti*).

Come già accennato in premessa - avendo preso atto della convulsa dottrina e giurisprudenza fiscale esistente sull'argomento conseguente all'assenza di IVA sui ricavi (*cosiddetto "pro-rata" di indetraibilità*) e nel rispetto del principio civilistico della "prevalenza della sostanza sulla forma" - è stato deciso di considerare l'IVA indetraibile quale onere direttamente accessorio ed incrementativo del costo sostenuto (imponibile delle relative fatture), **senza includere** quindi l'intera IVA Indetraibile **alla voce B14** del conto economico.

## **Valore della produzione**

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza economica e quindi con riferimento alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie effettuate e completate nell'esercizio derivanti dall'attività tipica il cui riconoscimento quale effettivo ricavo pattuito risulti contrattualmente coerente con le intese pattuite, sia (i) con i Clienti Privati, (ii) con le compagnie di assicurazione che intervengono per conto dei pazienti e (iii) con il sistema sanitario nazionale sulla base delle convenzioni in essere per le varie specialità e settori.

Alla voce A-5) del conto economico sono stati riclassificati i ricavi ed i proventi che non fanno parte dell'attività tipica della società (prestazioni di servizi "ausiliari/accessori", locazioni immobiliari e messa a disposizione di spazi, rimborsi delle

marche da bollo dovute sulle fatture in esenzione da IVA e proventi non di competenza economica dell'esercizio per cause non imputabili alla metodologia di loro rilevazione nelle scritture contabili.

## Costi della produzione

I costi, le spese e gli oneri sono imputati per competenza economica e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il compimento del servizio è stato riscontrato fruito entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre, in presenza di prestazioni continuative di servizi, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

## Proventi e oneri finanziari

Come già commentato nel corrispondente capitolo relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, i proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione a quanto maturato nell'esercizio di competenza, sia per quote (sul finanziamento Intesa San Paolo) sia per intero sugli altri interessi attivi e passivi maturati sui conti correnti bancari.

Si precisa che le pochissime componenti iscritte nell'esercizio 2023 afferiscono esclusivamente a oneri e proventi su c/c bancari ordinari (netti euro 2.088) e sui due mutui in essere (euro 5.516), oltre a 14 euro per interessi passivi di mora.

## Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Questo capitolo si è reso opportuno dopo l'abolizione della sezione "E" del conto economico decorsa dal 1° gennaio 2016.

Pertanto si reputa opportuno elencare alcune poste che, anche se non definibili "eccezionali" nella sostanza, hanno un valore significativo nella composizione della macro-voce cui appartengono:

1. nella voce A-5) del conto economico (euro 139.422 pari a circa il 3% del totale del valore della produzione) sono compresi:
  1. euro 5.902 per plusvalenze patrimoniali da alienazione di due beni strumentali;
  2. euro 12.111 per rilevazione del credito di imposta su nuovi investimenti del 2021 non ancora fruito e non rilevato in tale esercizio.

Anche le sopravvenienze passive iscritte alla voce B14) non rivestono natura di eccezionalità né incidono monetariamente in termini importanti sui costi totali della produzione.

Nella voce B-14) (euro 64.872 complessivi pari a circa il 2% del Totale dei costi della produzione) sono compresi euro 16.715 per sopravvenienze passive connesse a piccole spese di competenza dell'esercizio precedente non rilevate a suo tempo per mancanza di informazione sul loro sorgere (euro 4.233) ed euro 12.482 per un errato accertamento delle fatture da emettere verso ATS di competenza del 2022 (*ad ennesima comprova di quanto più volte evidenziato sull'argomento nel presente documento*).

## **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti al momento della redazione del presente progetto di bilancio e sulla base di quanto precisato nelle premesse. Pertanto le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio per I.R.E.S. ed I.R.A.P., pur se tecnicamente l'I.R.A.P. non può definirsi "imposta sul reddito". Trattasi di 91.170 euro per I.R.E.S. e di 21.508 euro per I.R.A.P.

## **Imposte differite e anticipate**

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile complessivo.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile, sempre per il bilancio nella sua forma abbreviata e quindi con le semplificazioni poste dall'art. 2435-bis.

### **Dati sull'occupazione**

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, e calcolato sulla base del cosiddetto metodo "U.L.A." (Unità Lavorativa Annuata)

	Numero medio
Impiegati	17
Totale Dipendenti	17

Al 31 dicembre 2023 risultavano in forza 19 impiegati di cui 11 con contratto a tempo indeterminato. Anche nel 2023 il turnover nel corso del 2022 è stato molto alto, proprio a causa della riorganizzazione in corso.

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

Come già risultata dal bilancio dell'esercizio 2022, si conferma che l'assemblea della società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'Organo Amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

L'unica operazione di rilievo riguarda il finanziamento infruttifero concesso alla controllata CDC-MED Srl di euro 310.000 erogato in più tranches durante l'esercizio 2022 al fine di consentire a tale società di avere i mezzi finanziari necessari e sufficiente per portare a termine tutti gli investimenti in programma. Tale importo non è stato iscritto in aumento del valore della partecipazione iscritta, bensì fra i Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.

### **Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

### **Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico tali da dover iscrivere nel bilancio ulteriori accantonamenti a fronti di rischi specifici.

Oltre a quanto già scritto, nelle premesse, l'organo amministrativo è conscio della complessa situazione in cui si dovrà operare nel corso dell'esercizio 2024, sia per i ben noti fattori esogeni connessi alle sempre maggiori difficoltà di (i) reperimento di medici operatori a sostituzione dei loro colleghi che, fosse solo per ragioni di anzianità, lasciano la professione; (ii) dello sviluppo importante delle telemedicina e dell'intelligenza artificiale che necessariamente dovrà essere utilizzato sempre più con tutte le delicatezza che ciò imporrà nonché (iii) del rapporto con i pazienti che, per il tipo di attività svolta, dovrà sempre dare priorità all'etica piuttosto che limitarsi alla cosiddetta "*customer satisfaction*" che, quasi sempre, è finalizzata unicamente al potenziamento del fatturato.

Sicuramente il 2024 costituirà un periodo di importante verifica circa le risorse da impiegare e da impegnare per il completamento della fase di riorganizzazione delle attività che il gruppo sta svolgendo sul territorio della Regione Lombardia.

Le notizie dei mass-media circa lo stato dell'arte della gestione della "sanità" in Lombardia non sono certamente foriere di aspettative positive, sia sotto l'aspetto economico che imprenditoriale, soprattutto per quei medici che hanno coltivato storicamente la speranza di poter rendere compatibili la qualità e la tempestività delle prestazioni sanitarie svolte presso i centri privati di cui sono responsabili rispetto alla loro sostenibilità economica.

In tale situazione occorrerà necessariamente evitare di rincorrere percorsi e scelte influenzate dalle criticità sopra evidenziate, perché stanno creando una pericolosa e "falsa" concorrenza fra il settore pubblico ed il settore privato che, se non intercettata per tempo, potrà condurre a conseguenze negative per tutti gli operatori del settore e, soprattutto, per l'utenza finale (i Pazienti /Clienti): ciascuno dovrà "rendersi conto" della situazione oggettiva in cui si dovrà operare e provare a collaborare in modo trasparente nell'interesse comune, sia per poter assistere e curare nel modi migliori le patologie delle persone e sia per poterlo fare senza compromettere la continuità aziendale delle imprese a ciò dedicate.

## **Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata**

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

## **Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile**

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

## **Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento**

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

## **Azioni proprie e di società controllanti**

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e n. 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante, neppure per periodi inferiori all'esercizio stesso.

## **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

Riprendendo quanto già scritto nell'esposizione preliminare del presente documento in relazione all'obbligo di indicare le erogazioni pubbliche percepite nel 2023, ma tenendo conto delle novità introdotte dal secondo comma dell'articolo 8 della Legge 160/2023, si dichiara che nel presente esercizio non risultano incassate sovvenzioni o sussidi di qualsiasi natura tali da richiederne menzione in questa sede.

Per massima chiarezza si precisa pertanto che le somme rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale tramite le Aziende Sanitarie di competenza territoriale NON sono Sovvenzione né contributi, bensì veri e propri corrispettivi di natura retributiva delle prestazioni svolte a favore dei pazienti convenzionati.

Per contro e per mera completezza si comunica che la società, nel corso del 2023 ha fruito dei seguenti contributi:

1. credito di imposta, quale contributo in conto esercizio gravato straordinariamente dai maggiori costi per energia elettrica (*contributo sui consumi di energia elettrica per imprese cosiddette "non energivore"*) per un importo complessivo di euro 1.775 ed iscritto alla voce A-5) del conto economico;
2. ulteriore credito di imposta maturato nel 2023 su "nuovi Investimenti 4,0" di euro 72.000 pari al 40% di euro 180.000 e fruibile in tre rate annuali a partire dall'esercizio 2023.

In ogni caso alla voce A-5) del conto economico il contributo in conto impianti corrispondente al credito di imposta sui nuovi investimenti, come già chiarito più sopra, è stato imputato per competenza sotto l'aspetto economico, sulla base della vita utile dei beni cui si riferisce determinato con i correlati piani di ammortamento: pertanto la somma di competenza ammonta ad euro 4.500 che, sommata con la stessa voce proveniente dagli esercizi 2021 e 2022, contribuisce alla definizione dell'importo totale del contributo di competenza compreso nella voce A-5) di euro 12.111.

## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

Al rappresentante del Socio Unico:

alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto di quanto richiesto dal punto 22-septies dell'art. 2427, poiché il risultato dell'esercizio è costituito da un utile netto di complessivi euro 263.678 (*contabili euro 263.678,29.=*), l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria che ammonterà così ad euro 906.902 (*contabili euro 906.902,40*).

## **Nota integrativa, parte finale**

Al termine dell'esposizione sopra riportata, l'organo amministrativo ribadisce che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché le componenti che hanno generato il risultato netto dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si invita quindi l'assemblea ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2023 e della pedissequa proposta di destinazione del risultato d'esercizio così come previsto al terzo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile.

Como, 23/05/2024

### **FIRMATO IN ORIGINALE**

L'Amministratore Unico

Ugo Riba.